



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 2/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore

Associazione Internazionale Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - ASSOINTERMEDIARI



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Osservazioni generali		<p>Il provvedimento in esame accoglie le richieste di maggiore flessibilità avanzate dagli operatori ma mantiene il rigore, necessario e pienamente condiviso, di garantire un elevato standard qualitativo degli operatori nel settore assicurativo in Italia.</p> <p>Assointermediari plaude quindi all'innovativo metodo di approccio adottato dall'Autorità di Vigilanza.</p>
Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
CAPO II	Art. 4	Per garantire un elevato grado di professionalità risulta inevitabile sottoporre ad obbligo formativo tutti i soggetti che operano nel settore. Pertanto risulta inevitabile che siano tenuti all'obbligo formativo e aggiornamento anche i dipendenti di Imprese di Assicurazioni che operino in sede di assunzione dei rischi e di liquidazione dei sinistri. Ci permettiamo quindi di suggerire l'inserimento del comma d) al punto 1 dell'art. 4 del seguente tenore: "d) gli addetti delle Imprese di Assicurazioni preposti alla assunzione dei rischi ed alla gestione dei sinistri."
CAPO V	Art. 14	<p>Pur riconoscendo l'elevatissima qualità delle Università Italiane, risulta spesso marcatamente differente lo studio teorico di una attività complessa come quella legata al mondo delle Assicurazioni o Riassicurazioni rispetto alla pratica. Pertanto trattandosi di materie squisitamente tecniche grande contributo conoscitivo può giungere dagli stessi operatori che operano o hanno operato come Intermediari Assicurativi. Pertanto si suggerisce l'eliminazione dell'ultima parte del comma a) del punto 1 dell'art. 14 limitatamente alle parole: "limitatamente alla propria rete distributiva".</p> <p>Infatti se gli intermediari assicurativi (e le Imprese di Assicurazioni) sono riconosciuti competenti a fornire la formazione, non è accettabile che tale riconoscimento valga solo se tali soggetti forniscano le prestazioni alla propria rete distributiva. Inoltre in periodo di forte contrazione delle entrate e di necessità di ridurre ed</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



		ottimizzare i costi, la facoltà di fornire formazione da parte degli Intermediari e delle Imprese di Assicurazioni, rappresenta una scelta economicamente vantaggiosa a parità di qualità e professionalità.
CAPO V	Art. 14	Il punto 2 dell'art. 14 riteniamo debba essere cancellato in quanto rischia di creare lo spazio interpretativo che consenta, di fatto, a chiunque di erogare la formazione con gravi rischi per la qualità della stessa ed in ultima analisi con danni probabili per i clienti/assicurati/consumatori.
CAPO VIII	Art. 22	L'entrata in vigore del regolamento complessivo andrebbe fissata al 1.1.2015 anche per evitare fasi transitorie di difficile gestione per chi, come le Imprese e gli Intermediari, abbiano l'obbligo di verificare il corretto adempimento all'obbligo formativo da parte della propria rete distributiva o addetti interni.